GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 16 gennaio 1924** **Numero 13**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 80* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2848.
Soppressione della Regia scuola tecnica di Tolentino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, e 3 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408;

Veduta la deliberazione 12 giugno 1923 con la quale il Consiglio comunale di Tolentino ha determinato di non cor-

rispondere il contributo pel mantenimento della locale scuola tecnica governativa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola tecnica di Tolentino sarà gradualmente soppressa, a cominciare dalla prima classe, che sarà soppressa il 1° ottobre 1923, e continuando con le classi seguenti, che saranno soppresse in ragione di una classe al principio di ognuno degli anni scolastici successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 62. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2896.

Modificazioni alle norme relative alla estensione delle quote dei demani comunali delle Provincie meridionali e siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° settembre 1806 sulla ripartizione dei terreni demaniali delle Provincie meridionali ed il R. decreto 3 dicembre 1808, contenente le istruzioni per la esecuzione della legge medesima;

Veduto il R. decreto 19 dicembre 1838 sullo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione delle terre demaniali delle Provincie siciliane ed il R. decreto 11 dicembre 1841 con cui si approvano le istruzioni per la esecuzione del suddetto decreto del 1838;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferme restando le disposizioni dell'art. 27 del decreto 3 dicembre 1808 e dell'art. 33 del decreto 11 dicembre 1841, che stabiliscono la estensione delle quote dei demani comunali da suddividersi per concorso tra gli offerenti, eccezionalmente, in casi di evidente necessità ed utilità, la estensione medesima potrà essere ridotta in quella misura che tecnicamente si reputerà conveniente. Tale riduzione dovrà sempre essere autorizzata dal Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2857.

Variazioni all'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana in base ai trattati di pace.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, riguardante l'acquisto della cittadinanza italiana in base ai trattati di pace;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie;

Ritenuto che occorre chiarire la portata delle due disposizioni su citate in relazione ai Regi decreti 10 aprile 1921, n. 470; 15 dicembre 1921, n. 1962, e 10 maggio 1923, n. 1118;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e col Commissario del Governo per la liquidazione dei beni già nemici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, non è applicabile agli effetti dello incameramento dei beni dei sudditi di Stati già nemici disposto con Regi decreti 10 aprile 1921, n. 470, e 15 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2888.

Abrogazione del R. decreto 12 novembre 1921, n. 2137, con cui fu approvato il regolamento per la sistemazione giuridica ed economica del personale salariato dei manicomi e degli ospedali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poeri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 12 novembre 1921, n. 2137, con cui fu approvato il regolamento per la sistemazione giuridica ed economica del personale salariato dei manicomi e degli ospedali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato il predetto Nostro decreto 12 novembre 1921, n. 2137, con cui fu approvato il regolamento per la sistemazione giuridica ed economica del personale salariato dei manicomi e degli ospedali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 100. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2892.

Trasferimenti di professori di ruolo dall'università e dagli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione ai Regi istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e le università e gli istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono autorizzati a stabilire mediante particolari accordi che agli effetti del conseguimento dei titoli in essi conferiti, gli insegnamenti di determinate materie siano seguiti presso istituti di istruzione superiore della medesima sede, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello dell'economia nazionale, nei quali tali insegnamenti sono impartiti.

Con decreto Reale promosso di concerto fra il Ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme per l'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dalle università e dagli istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai Regi istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o viceversa, per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di materia affine. Per la procedura di tali trasferimenti si osservano le norme che governano gli istituti cui i professori vengono trasferiti. I trasferimenti tuttavia non possono aver luogo se non su conforme parere, rispettivamente, del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale o di quello della pubblica istruzione che debbono pronunciarsi caso per caso.

Art. 3.

Non potranno costituirsi presso altri istituti di istruzione superiore di qualsiasi natura, facoltà o scuole dirette agli stessi fini od a fini analoghi a quelli degli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, se non sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 108. — GRANATA.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2895.

Istituzione ed erezione in Ente morale del « Consiglio nazionale di ricerche » e della « Unione accademica nazionale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Riconosciuta la opportunità che l'Italia partecipi ai lavori indetti dal « Consiglio internazionale di ricerche » e dalla « Unione accademica internazionale »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Roma, ed eretti in Enti morali:

il « Consiglio nazionale di ricerche » aderente al « Consiglio internazionale di ricerche » sedente in Bruxelles;

la « Unione accademica nazionale » aderente alla « Unione accademica internazionale » pure residente a Bruxelles.

Scopi delle due istituzioni sono quelli previsti dagli statuti delle due istituzioni internazionali cui aderiscono.

Art. 2.

Del « Consiglio nazionale di ricerche » fanno parte i presidenti ed i segretari generali dei comitati nazionali, nominati secondo i relativi regolamenti, un delegato della Accademia nazionale dei Lincei, un delegato del Ministero degli esteri ed uno del Ministero dell'istruzione.

Tale Consiglio formulerà il proprio statuto che dovrà essere approvato dal Ministro per l'istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 3.

L'« Unione accademica nazionale » sarà composta dei rappresentanti nominati dalle accademie nazionali aderenti alla « Unione accademica internazionale » e formulerà il proprio statuto, che dovrà essere pure approvato dal Ministro per l'istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, in apposito capitolo della parte ordinaria, sarà stanziata, dall'esercizio 1923-924, la somma annua di 275,000 lire. Su tale somma L. 175,000 sono assegnate quale contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, e L. 100,000 per il funzionamento della Unione accademica nazionale.

Con tali somme si dovrà provvedere a tutte le spese dipendenti dalla adesione al Consiglio internazionale di ricerche ed alla Unione accademica internazionale, ed a qualsiasi altra spesa per lavori e ricerche disposti rispettivamente dal Consiglio nazionale e dalla Unione nazionale.

Art. 5.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei due Enti dovranno essere approvati dal Ministero dell'istruzione.

Art. 6.

Gli stanziamenti del capitolo 90 del bilancio passivo del Ministero dell'istruzione saranno ridotti della somma di lire 25,000 nell'esercizio 1923-24 ed in quelli successivi.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 112. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2898.

Condono di punizioni disciplinari al personale di custodia delle carceri.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto relativo al condono di punizioni disciplinari al personale di custodia delle carceri.

SIRE,

L'art. 8 del decreto Reale 9 aprile 1923, n. 719, in occasione delle nozze di S. A. R. la Principessa Iolanda, estese sino alla detta data il decreto di condono 28 ottobre 1921, n. 1471.

Ragioni di equità consigliano usare uguale indulgenza a favore del personale di custodia delle carceri, come in simili precedenti occasioni. All'uopo, sono da estendersi sino al 9 aprile 1923 il decreto Reale 1° dicembre 1921, n. 1790, e il decreto Ministeriale 30 ottobre 1921, già estesi sino al 22 dicembre 1922 col decreto Reale 23 marzo 1923, n. 851, e col decreto Ministeriale 12 aprile 1923, n. 43-7/4. Si reputa opportuno riunirli in unico testo formato dall'articolo unico del seguente decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il condono concesso agli agenti di custodia delle carceri col R. decreto 1° dicembre 1921, n. 1790, è esteso, per le punizioni in esso previste e con le modalità e con gli effetti stabiliti dal medesimo, alle mancanze commesse fino al giorno 9 aprile 1923.

Sono altresì condonate, ma senza condizione, le punizioni disciplinari di cui all'art. 117, numeri da 1 a 4 compreso, del regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921, inflitte o da infliggersi agli agenti di custodia delle carceri, per mancanze commesse dal 23 ottobre 1921 al 9 aprile 1923.

Il presente decreto entra in vigore dalla propria data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2897.

Determinazione di un ulteriore periodo di servizio provvisorio per i magistrati e funzionari giudiziari provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, per l'acquisto di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca ed attualmente in servizio provvisorio, i quali conoscano la lingua italiana in grado non sufficiente, ma tale da lasciar presumere di poterla apprendere convenientemente entro breve tempo, potranno, con decreto Ministeriale, essere mantenuti per un ulteriore periodo di servizio provvisorio, fino al 30 giugno 1924. Se entro tale termine essi non avranno raggiunto il necessario grado di conoscenza della lingua italiana, da accertarsi nel modo che il Ministro per la giustizia riterrà più conveniente, saranno senz'altro dispensati dal servizio, col trattamento di riposo stabilito dal Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

La presente disposizione è applicabile anche ai funzionari di cancelleria, di ragioneria ed agli inservienti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca ed appartenenti agli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

Art. 2.

Fino alla fusione del ruolo transitorio nel ruolo generale della magistratura del Regno ed alla pubblicazione della relativa graduatoria generale a norma del 3° e 4° comma dell'art. 68 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, i magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, anche se mantenuti definitivamente in servizio, potranno, indipendentemente dal loro consenso, essere trasferiti ad altro ufficio, anche con l'eventuale passaggio dalla magistratura giudicante alla requirente o viceversa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 114. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Spezzano Grande (Cosenza), di Terzo (Alessandria), di Castel di Lama (Ascoli Piceno) e di Roccella Valdemone (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spezzano Grande, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Durante l'esecuzione di un'inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Spezzano Grande, sorta dalle elezioni generali del 1920; tutti i consiglieri in carica rassegnarono le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione del Comune ad un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono di far luogo sollecitamente alla rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, per porre riparo alla gravi irregolarità accertate dalle sommarie indagini già compiute ed all'abbandono dei pubblici servizi, occorre munire l'amministratore straordinario di maggiori poteri, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale, ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

In tal senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spezzano Grande, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Ugo Severini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terzo, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Terzo, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è da qualche tempo manifestato un vivo malcontento, particolarmente per l'atteggiamento politico della maggioranza degli amministratori, la cui preordinata astensione da recenti cerimonie per la solenne inaugurazione del monumento ai caduti in guerra, contrastando con i sentimenti patriottici della maggior parte dei cittadini, ha provocato vibrate proteste di sodalizi locali ed un pericoloso fermento nella popolazione, che soltanto per energico e tempestivo intervento di persone responsabili non ha dato luogo a manifestazioni violente.

La situazione locale dell'ordine pubblico si mantiene, tuttavia, delicatissima, e ad evitare che il perdurare dell'attuale stato di cose possa condurre a gravi perturbamenti della tranquillità pubblica, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario In tale senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terzo, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Marcello Zoccola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie contro l'amministrazione comunale di Castel di Lama, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita una inchiesta che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio e l'archivio comunale sono in grave disordine; la deficienza delle scritture contabili, e la mancata presentazione dei conti consuntivi, rendono difficile l'esatto accertamento della situazione finanziaria dell'Ente; la ripartizione del carico tributario è sperequata. Amministratori hanno avuto indebito maneggio di fondi o hanno preso personale interesse in lavori e servizi comunali. E' stata trascurata la manutenzione ed il riattamento delle strade comunali e nessun impulso è stato dato alla soluzione dei problemi di vitale importanza per la popolazione, principale fra essi quello dell'acquedotto.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e tali da non dare affidamento per una migliore gestione della civica azienda.

Tenuto conto di tale situazione e del vivo disagio di cui essa è causa per la popolazione, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, su conforme parere espresso del Consiglio di Stato il 5 corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Domenico Capponi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidene del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccella Valdemone, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Roccella Valdemone, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita in seguito a ricorsi, un'inchiesta che ha posto in luce il disordine di quella civica azienda.

L'ufficio comunale funzionava irregolarmente e solo da pochi mesi, è stato ad esso preposto un segretario comunale, al quale però è stato assegnato uno stipendio superiore a quello stabilito in organico; il dazio era gestito in economia senza il prescritto regolamento, ed il versamento dei relativi proventi veniva effettuato con grave ed ingiustificato ritardo; nelle operazioni per la ripartizione di demani comunali sono state spese somme eccessive e i criteri seguiti nell'attribuire delle quote hanno portato a ingiustificate esclusioni; non sono stati presentati i rendiconti della gestione approvvigionamenti; non compilati i ruoli per rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile sugli assegni del personale; non è stato presentato alcun rendiconto per la gestione dello armadio farmaceutico; la pubblica illuminazione era gestita in economia senza il prescritto regolamento.

I servizi in genere erano deficienti; amministratori avevano preso parte a lavori nell'interesse del Comune.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito deduzioni non soddisfacenti, e poichè i metodi da essa seguiti nella gestione della pubblica cosa hanno provocato un vivissimo malcontento, viepiù accentuato in questi ultimi tempi, così da costituire serio pericolo di turbamento della pubblica quiete, si rende indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinare la civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccella Valdemone, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pino Ernesto di Antonino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Reggio Calabria.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria incaricata della straordinaria amministrazione della provincia di Reggio Calabria, e conferisce alla medesima i poteri del Consiglio provinciale.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Reggio Calabria, per dar modo alla stessa di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede a conferire alla Commissione suddetta i poteri del Consiglio provinciale ai sensi del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 20 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Reggio Calabria, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Alla Commissione Reale incaricata dell'amministrazione provvisoria della sopradetta Provincia, sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1924.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 1° dicembre 1923, della società «Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni», costituita in Roma con atto 18 novembre 1923, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni, nei rami infortuni, responsabilità civile verso terzi, incendio, furti e trasporti;

Ritenuto che la società è stata legalmente costituita, provvedendosi altresì alle formalità del deposito e della pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

Ritenuto che la società ha adempiuto agli obblighi dell'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, depositando presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti titoli di consolidato italiano 5% per un valore nominale di L. 228.600;

Decreta:

La società «Anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni» con capitale sottoscritto e versato di 2 milioni, elevabile sino a 10 milioni, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni, nei rami sopradetti, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 12 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 30 dicembre u. s., in Clavieres, provincia di Torino e il 7 corrente gennaio, in Grimaldi d'Imperia, provincia d'Imperia, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 9 gennaio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nel mese di marzo 1923.

1. Dichiarazione del 22 settembre 1920:

Marchio di fabbrica vol. 139, n. 31 reg. att., n. 15031 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche.

Trasferito: da Simple Filler Pen Co. G. m. b. H. ad Amburgo (Germania) a Simplo Füllfeder Gesellschaft m. b. h. ad Amburgo (Germania).

(Cambiamento di denominazione della Società come da estratto dal Registro di commercio della Pretura di Amburgo, in data del 25 novembre 1919, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1646, vol. 321 atti privati).

2. Dichiarazione del 22 settembre 1920:

Marchio di fabbrica vol. 139, n. 31 reg. att., n. 15031 reg. gen. per contraddistinguere penne stilografiche.

Trasferito: da Simplo Füllfeder Gesellschaft m. b. H. ad Amburgo (Germania) a Simplo Füllfeder - Gesellschaft Voss, Lansen & Dziambor ad Amburgo (Germania).

(Cambiamento di denominazione della Società come da estratto dal Registro di commercio della Pretura di Amburgo, in data del 25 novembre 1919, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2160, vol. 315 atti privati).

3. Dichiarazione del 22 settembre 1920:

Marchio di fabbrica vol. 125, n. 18 reg. att., n. 13338 reg. gen. per contraddistinguere portapenne a riempimento.

Trasferito: da Simple Filler Pen Co. G m. b H. ad Amburgo (Germania) a Simplo Füllfeder Gesellschaft m. b. h. ad Amburgo (Germania).

(Cambiamento di denominazione della Società come da estratto dal Registro di commercio della Pretura di Amburgo, in data del 25 novembre 1919, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1646, vol. 321 atti privati).

4. Dichiarazione del 22 settembre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 125, n. 13 reg. att., n. 13338 reg. gen. per contraddistinguere portapenne a riempimento.
Trasferito: da Simplo Füllfeder Gesellschaft m. b. H. ad Amburgo (Germania) a Simplo Füllfeder - Gesellschaft Voss, Lansen & Dziambor ad Amburgo (Germania).
(Cambiamento di denominazione della Società come da estratto dal Registro di commercio della Pretura di Amburgo, in data del 25 novembre 1919, registrato il 5 agosto 1920 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2180, vol. 315 atti privati).

5. Dichiarazione del 21 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol. 138, n. 64 reg. att., n. 14798 reg. gen. per contraddistinguere macchine parlanti e corpi riceventi il suono per le macchine stesse.
Trasferito: da Columbia Graphophone Company a Londra a Columbia Graphophone Company Limited a Londra.
(Atto di cessione firmato a Londra il 26 ottobre 1917, registrato il 21 gennaio 1918 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19404, vol. 306 atti privati).

6. Dichiarazione del 3 marzo 1921:
Marchio di fabbrica vol. 155, n. 73 reg. att., n. 16761 reg. gen. per contraddistinguere amianto, articoli composti completamente o parzialmente d'amianto o ricavati dall'amianto.
Trasferito: da Turner Brothers Asbestos Company Limited (vecchia Società) a Rochdale, Lancaster (Gran Bretagna) a Turner Brother Asbestos Company Limited (nuova Società) a Rochdale, Lancaster (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Rochdale il 18 gennaio 1921, registrato il 26 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14733, vol. 317 atti privati).

7. Dichiarazione del 26 settembre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 164, n. 98 reg. att., n. 18542 reg. gen. per contraddistinguere medicinale.
Trasferito: da Piccinino Enrico a Torino alla Società Anonima «Iridal» a Torino.
(Atto costitutivo rogato dal notaio dott. Leopoldo Bellingeri a Torino il 22 gennaio 1921, registrato il 26 gennaio 1921 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4426, atti pubblici).

8. Dichiarazione dell'8 ottobre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 104, n. 93 reg. att., n. 11053 reg. gen. per contraddistinguere biciclette e velocipedi.
Trasferito: da Vittorio Rossi e C. a Milano (ditta) a Emilio Bozzi e C. a Milano (ditta).
(Atto di cessione fatto a Milano, il 7 ottobre 1921, registrato l'8 ottobre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 583, vol. 2796, atti privati).

9. Dichiarazione del 23 dicembre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 113, n. 56 reg. att., n. 12181 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.
Trasferito: da Ditta Farmacia Bernocco a Torino a Ditta Farmacia Bernocco e Borgogno a Torino.
(Atto costitutivo fatto a Torino il 14 ottobre 1913, registrato il 18 ottobre 1913 all'ufficio demaniale di Chieri n. 123, vol. 34, atti privati).

10. Dichiarazione dell'11 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 135, n. 17 reg. att., n. 14646 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.
Trasferito da Ditta Farmacia Bernocco e Borgogno a Torino a Ditta Bernocco e Borgogno Successori a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 23 dicembre 1921, registrato il 26 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Torino, numero 8039, vol. 453, atti privati).

11. Dichiarazione dell'11 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 113, n. 56 reg. att., n. 12181 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.
Trasferito da Ditta Farmacia Bernocco e Borgogno a Torino a Ditta Bernocco e Borgogno Successori a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 23 dicembre 1921, registrato il 26 dicembre 1921 all'ufficio demaniale di Torino, numero 8039, vol. 453, atti privati).

12. Dichiarazione del 27 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 122, n. 67 reg. att., n. 13183 reg. gen. per contraddistinguere ruote per automobili ed altri veicoli stradali.
Trasferito: da The Dunlop Pneumatic Tyre Company Limited a Londra a The Parent Thyre Company Limited a Londra.
(Certificato di cambiamento di nome della Società, rilasciato dal Registratore delle Società per Azioni a Londra il 13 dicembre 1921, registrato il 24 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10941, vol. 319, atti privati).

13. Dichiarazione del 27 gennaio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 98, n. 88 reg. att., n. 10609 reg. gen. per contraddistinguere cerchioni di gomma o cerchioni in cui la gomma predomina.
Trasferito: da The Dunlop Pneumatic Tyre Company Limited a Londra a The Parent Tyre Company Limited a Londra.
(Certificato di cambiamento di nome della Società, rilasciato dal Registratore delle Società per Azioni a Londra il 13 dicembre 1921, registrato il 24 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10941, vol. 319, atti privati).

14. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 98, n. 88 reg. att., n. 10609 reg. gen. per contraddistinguere . . . . . .
Trasferito: da The Parent Tyre Company Limited a Londra a The Dunlop Rubber Company Limited a Londra.
(Atto di cessione sottoscritto a Londra il 23 novembre 1921, registrato il 3 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, numero 11437, vol. 319, atti privati).

N. 15. Dichiarazione del 9 febbraio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 122, n. 67 reg. att., n. 13183 reg. gen. per contraddistinguere ruote per automobili ed altri veicoli stradali.
Trasferito: da The Parent Tyre Company Limited a Londra a The Dunlop Rubber Company Limited a Londra.
(Atto di cessione sottoscritto a Londra il 23 novembre 1921, registrato il 3 febbraio 1922 all'ufficio demaniale di Roma, numero 11437, vol. 319, atti privati).

16. Dichiarazione del 18 marzo 1922:
Marchio di fabbrica vol. 135, n. 17 reg. att., n. 14611 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.
Trasferito: da Ditta Bernocco e Borgogno Successori a Torino a Società Esercizio Farmacie e Specialità Medicinali di E. Granelli e C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 21 gennaio 1922, registrato il 24 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9282, volume 454, atti privati).

17. Dichiarazione del 18 marzo 1922:
Marchio di fabbrica vol. 113, n. 56 reg. att., n. 12181 reg. gen. per contraddistinguere preparato farmaceutico.
Trasferito: da Ditta Bernocco e Borgogno Successori a Torino a Società Esercizio Farmacie e Specialità Medicinali di E. Granelli e C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 21 gennaio 1922, registrato il 24 gennaio 1922 all'ufficio demaniale di Torino, numero 9282, vol. 454, atti privati).

18. Dichiarazione del 14 luglio 1922:
Marchio di fabbrica vol. 157, n. 38 reg. att., n. 16941 reg. gen. per contraddistinguere prodotti igienici farmaceuti o industriali.
Trasferito: da Pavoni Dina a Genova a Società Istituto Prodotti Salutari Italiani «Natural» a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 12 giugno 1922, registrato il 14 giugno 1922 all'ufficio demaniale di Genova, n. 12676, vol. 590, atti privati).

19. Dichiarazione del 23 agosto 1922:
Marchio di fabbrica vol. 90, n. 96 reg. att., n. 9608 reg. gen. per contraddistinguere dentifrici in pasta, crema polvere e liquido; liquidi per disinfezione orale, preparati per la preservazione della bocca; cosmetici e preparati per toletta, sostanze per impiombare i denti, denti artificiali e dentiere.
Trasferito: dalla Europaische Kolinos Co. G. m. b. H. a Berlino alla The Kolinos Co. a New Haven, Conn. (S. U. d'America).
(Atto di cessione fatto a Dresda il 3 maggio 1922, registrato il 21 agosto 1922 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2615, vol. 321, atti privati).

---

20. Dichiarazione dell'8 settembre 1922:
Marchio di fabbrica vol. 157, n. 78 reg. att., n. 17016 reg. gen. per contraddistinguere bende di garza (per medicina e chirurgia).
Trasferito da The Norwich Crape Company 1856 Limited a Norwich (Gran Bretagna) a Gront and Company Limited a Great Yarmouth, Norfolk (Gran Bretagna).
(Atto di cessione fatto a Great Yarmouth il 16 giugno 1922, registrato il 6 settembre 1922 all'ufficio demaniale di Roma, numero 3348, vol. 321, atti privati).

---

21. Dichiarazione del 30 novembre 1922:
Marchio di fabbrica vol. 150, n. 86 reg. att., n. 16243 reg. gen. per contraddistinguere lucido in pasta o crema per pulire e lucidare calzature, cuoi e pelli in genere e liquido o pasta per pulire e lucidare metalli in genere.
Trasferito: da Società Italiana Specialità Alimentari « Parma, Landriani e C. » a Milano a Società Fabbrica Italiana Prodotti Brill a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 12 novembre 1922, registrato il 15 novembre 1922 all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 1037, vol. 99, atti pubblici).

---

22. Dichiarazione del 16 gennaio 1923:
Marchio di fabbrica vol. 52, n. 76 reg. att., n. 5505 reg. gen. per contraddistinguere vino chinato.
Trasferito: da Ditta Freund, Ballor e Cia. a Torino a Società Anonima Freund, Ballor e C. a Torino.
(Atto di cessione rogato dal notaio Luigi Goggia a Torino il 13 dicembre 1922, registrato il 3 gennaio 1923 all'ufficio demaniale di Brusasco, n. 565 atti pubblici).

Roma, 21 novembre 1923.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **10**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	107 66	Belgio	96 71
Londra	97 06	Olanda	—
Svizzera	394 97	Pesos oro	16 82
Spagna	292 —	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	22 767
Vienna	0 032	Oro	439 296
Praga	66 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 47
	3.50 % » (1902)	71 15
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 31

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 51, dal 17 al 23 dicembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Id.	Chiari	—	1	—	1
Catania (a)	Catania	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Foggia	S. Severo	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Roma (a)	Frosinone	1	1	1	1
Id.	Roma	2	—	2	—
Sassari	Alghero	—	[illegible]	—	1
Torino	Torino	—	[illegible]	—	1
		4	16	4	16
Carbonchio sintomatico.					
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Parma	Borgotaro	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	5	—	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	3	2	12
Id.	Acqui	—	1	—	1
Id.	Asti	5	2	6	5
Id.	Casale Monferrato	9	2	16	4
Id.	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Aquila	Cittaducale	1	—	1	—
Belluno	Belluno	4	2	22	6
Id.	Feltre	5	—	28	1
Bergamo	Bergamo	22	16	34	24
Id.	Clusone	3	2	8	9
Id.	Treviglio	10	11	23	16
Bologna	Bologna	12	5	27	24
Id.	Imola	5	—	17	7
Id.	Vergato	5	1	8	2
Brescia	Brescia	7	2	34	2
Id.	Breno	3	—	4	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Chiari	9	—	38	4
Id.	Salò	3	2	6	5
Id.	Verolanuova	7	2	47	5
Como	Como	8	1	11	1
Id.	Lecco	5	2	9	3
Id.	Varese	2	1	2	1
Cuneo	Alba	1	1	1	1
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	1	2	1	1
Ferrara	Cento	2	—	2	—
Id.	Comacchio	3	—	8	—
Id.	Ferrara	11	—	23	3
Firenze	Firenze	1	2	4	3
Id.	Pistoia	1	—	3	7
Id.	S. Miniato	—	3	—	3
Forlì	Cesena	2	2	4	6
Id.	Forlì	3	—	7	4
Id.	Rimini	2	—	2	—
Genova	Albenga	—	1	—	1
Id.	Genova	2	—	6	1
Id.	Savona	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	—	9	1
Macerata	Camerino	1	—	5	—
Id.	Macerata	5	—	26	—
Mantova	Mantova	3	6	3	7
Milano	Abbiategrasso	—	5	—	6
Id.	Gallarate	—	2	—	3
Id.	Lodi	—	16	—	24
Id.	Milano	—	14	—	15
Id.	Monza	—	4	—	7
Modena	Mirandola	3	1	12	1
Id.	Modena	2	1	4	1
Novara	Biella	7	1	16	2
Id.	Domodossola	3	1	3	3
Id.	Novara	13	3	37	11
Id.	Vercelli	12	4	24	8
Padova	Padova	29	—	74	15
Parma	Parma	1	5	2	5
Pavia	Mortara	4	1	7	1
Id.	Pavia	13	1	20	1
Id.	Voghera	8	2	9	2
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Perugia	—	1	—	2
Id	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	2	—	8	1
Piacenza	Piacenza	—	4	—	5
Pisa	Pisa	4	1	11	13
Ravenna (*a*)	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	3	—	9	1
Id.	Ravenna	1	—	7	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	1
Roma (*a*)	Roma	2	—	5	2
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Rovigo	Adria	5	—	11	—
Id.	Rovigo	9	1	20	2
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Id.	Siena	2	—	3	1
Sondrio	Sondrio	3	2	3	2
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Pinerolo	2	—	2	—
Id.	Susa	1	1	1	1
Id.	Torino	7	—	14	—
Trento	Bolzano	—	3	—	3
Id.	Borgo	—	8	—	16
Id.	Merano	—	3	—	3
Id.	Rovereto	—	1	—	1
Id.	Tione	—	2	—	6
Id.	Trento	—	3	—	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Treviso	Treviso	—	5	—	15
Venezia	Chioggia	1	—	2	1
Id.	Venezia	11	4	10	18
Verona	Verona	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	13	6	41	21
		331	183	808	406
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	1	—	2	—
Arezzo	Arezzo	3	2	18	6
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Id.	Fermo	1	—	2	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	1	4	2
Brescia	Salò	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	1	3	2
Id.	Macerata	1	—	1	—
Roma (*a*)	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	3	—	9	—
Trento	Bolzano	—	3	—	3
Id.	Cavalese	—	1	—	1
		15	13	42	19
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Bari	5	—	5	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	8	—
Napoli	Casoria	3	—	10	1
Id.	Castellammare	1	1	4	1
Id.	Napoli	4	—	7	—
Roma (*a*)	Viterbo	1	—	2	—
		19	2	42	3
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	2	2	3
Avellino (*b*)	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari (*b*)	Bari	1	—	1	1
Bologna	Vergato	1	—	2	—
Brescia	Verolanuova	—	2	—	8
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Como (*b*)	Varese	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	3	—	3
Grosseto	Grosseto	—	2	—	2
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Macerata	Macerata	3	—	7	—
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue *Rabbia*				
Napoli	Napoli	1	—	7	4
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	—	2	—	3
Verona	Verona	—	1	—	1
		9	22	21	35
	Rogna.				
Aquila	Aquila	2	—	4	—
Id.	Avezzano	3	—	12	—
Id.	Sulmona	3	—	11	—
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	1	1	1
Id.	Bovino	1	—	6	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Roma (*a*)	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	2	—
		18	2	43	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Roma (*a*)	Roma	2	—	2	—
Id.	Viterbo	4	1	4	1
		6	1	6	1
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	5	—	9	—
Id.	Cittaducale	1	—	8	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	1
Bari	Altamura	3	—	9	1
Id.	Barletta	1	—	3	1
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Id.	Larino	1	—	3	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	—	3	—
Id.	Foggia	—	1	—	1
Id.	S. Severo	2	—	3	—
Roma (*a*)	Rieti	1	—	1	—
Id.	Velletri	4	—	4	—
		23	1	49	4
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	2	—	6	—
	Influenza del cavallo.				
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	—
Messina	Castroreale	1	—	4	3
Modena	Modena	1	—	1	2
Teramo	Teramo	2	—	18	—
		5	1	25	6
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
	Aborto epizootico.				
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	20	20
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	38	514	1214
Malattie infettive dei suini	13	28	61
Farcino criptococcico	6	21	45
Rabbia	20	31	56
Rogna	8	20	45
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	7	7
Vaiuolo ovino	6	24	53
Morbo coitale maligno	1	2	6
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	5	6	31
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	476519	7 —	Pellicano *Ernesta* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Dello Russo Filomena fu Pietro, ved Pellicano, dom. in Valle di Pompei, frazione di Torre Annunziata (Napoli)	Pellicano *Eleonora-Edvige-Ernestina* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	145522	1250 —	Lombardo *Michela* fu Calogero, moglie di Miraglia Salvatore fu Onofrio, dom. a Caltanissetta, con vincolo dotale	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ecc., come contro.
»	61067	1045 —	Albergoni *Guido* fu Agostino, dom. a Crema (Cremona)	Albergoni *Pietro-Guido-Secondo* fu Agostino, ecc., come contro.
»	61070	1045 —		
»	75785	2500 —		
»	81234	2000 —		
»	156571	2000 —		
»	192800	50 —		
Redimibile 3 %	2568	150 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.
	2569	150 —		
	2570	300 —		
3,50 %	412514	70 —	Pampiglione *Elisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Pampiglione *Caterina-Giuseppa-Elisa* fu Giuseppe, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	182381	3500 —	Morelli Casimiro fu Antonio, dom. a Feltre (Belluno); con usufrutto vitalizio a Dal Mestre Estella fu Alessandro, ved. di Morelli Giorgio, dom. in Feltre	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Ignazio* detta *Dal Mestre Elena-Maria Stella*, ecc., come contro.
»	294353	45 —	Landi *Rita* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Barsotti Antonietta fu Francesco, ved. di Landi Attilio, dom. a Lucca; con usufrutto	Landi *Elena-Maria-Rita-Fosca* fu Attilio, minore, ecc., come contro.
»	142933	120 —		
»	142932	120 —	Landi *Alda* fu Attilio, minore, ecc., come la precedente	Landi *Delia-Alda-Elena-Annunziata*, minore, ecc., come la precedente.
»	182608	335 —	Taranto Domenico, *Giuditta-Salvatrice* ed Augusto fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Tranchina Celestina di Salvatore, ved. Taranto, dom. in Ustica (Palermo)	Taranto Domenico, *Giuditta*, *Salvatore* ed Augusto fu Domenico, minori, ecc., come contro
»	281654	120 —	Pollio Cataldo e *Nunzio* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Ottaviano Filomena, ved. di Pollio Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	Pollio Cataldo e *Nunzio* fu Giovanni, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	769718	Perrone Gaetano fu Isidoro, domiciliato a Mirto (Messina), vincolata . . . . L.	70 —
»	538653	Fossa Giovanni fu Antonio, domiciliato a Genova, vincolata . »	38.50
»	546711	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	66.50
»	636828	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	112 —
»	641534	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	7 —
»	582805	Bonechi Luigi fu Aureliano, domiciliato in Roma, vincolata . »	45 —
»	592946	Banca italiana di cauzioni, Società anonima sedente in Roma, vincolata . . . . »	150.50

Roma, 2 gennaio 1924 Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di contrabbasso nel Regio istituto musicale « Luigi Cherubini » di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di contrabbasso nel Regio istituto musicale « Luigi Cherubini » di Firenze con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabili, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 18 febbraio 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi estratti a sorte (previa facoltà di ripassarli nel limite di 3 ore) il primo fra 6 di Mengoli, nei quali siano inclusi i numeri 5, 12, 13, 17; il secondo fra 6 del Gradus ad Parnassum di Simandi, fra i quali siano inclusi i numeri 1, 11, 20 (Mengoli: Studi per contrabbasso, ediz Bianchi di Torino; Simandi: Gradus ad Parnassum, ediz. Mexburger di Lipsia);

b) la fantasia di C. Rossaro (opera postuma, ediz. Ricordi);

c) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per contrabbasso solo.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti ad arco, designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento i temi iniziali, le composizioni originali per contrabbasso ed i passi difficili e caratteristici che si incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per contrabbasso, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica del contrabbasso.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa, in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

Concorso al posto di professore di oboe nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli o per esame al posto di professore di oboe nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 18 febbraio 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità o buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al demanio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi difficili estratti a sorte, previo studio di due ore, fra otto presentati dal candidato compresi tre di Cassinelli;

b) il concerto in sol minore di G. B. Handel (ediz. Schuberth);

c) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa osservazione d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato, designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per oboe e brani difficili e caratteristici anche per corno inglese che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per oboe, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dar ragione del proprio sistema d'ancia e del modo di costruirla.

Dimostrare la conoscenza pratica del corno inglese.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica dell'oboe.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

Concorso al posto di professore di contrabbasso nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di contrabbasso nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 11 600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 3 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 18 febbraio 1924, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;
g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) due studi estratti a sorte (previa facoltà di ripassarli nel limite di 3 ore) il primo fra 6 di Mengoli, nei quali siano inclusi i numeri 5, 12, 13, 17; il secondo fra 6 del Gradus ad Parnassum di Simandi, fra i quali siano inclusi i numeri 1, 11, 20 (Mengoli: Studi per contrabbasso, ediz Bianchi di Torino; Simandi: Gradus al Parnassum, ediz. Mexburger di Lipsia);
b) la fantasia di C Rossaro (opera postuma, ediz. Ricordi);
c) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per contrabbasso solo.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti ad arco, designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento i temi iniziali, le composizioni originali per contrabbasso ed i passi difficili e caratteristici che si incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per contrabbasso, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica del contrabbasso.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa, in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:
a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione del personale civile.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923 che istituisce i ruoli del personale civile dipendente dal Commissariato per l'aeronautica;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i seguenti posti nei ruoli del personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno dipendente dal Commissariato per l'aeronautica:

A) *Ruolo amministrativo*:

Grado 6°	Capi divisione	N. 2
» 7	Capi sezione o capi reparti amministrativi	» 6
» 8°	Consiglieri	» 10
» 9°	Primi segretari	» 15
» 10°	Segretari	» 12

B) *Personale di ragioneria*:

Grado 8°	Ragionieri capi	N. 6
» 9°	Primi ragionieri	» 9
» 10°	Ragionieri	» 7

C) *Personale d'ordine*:

Grado 9°	Archivisti capi	N. 10
» 10°	Primi archivisti	» 30
» 11°	Archivisti	» 70
» 12°	Applicati	» 130
» 13°	Alunni d'ordine	» 20

D) *Personale subalterno*:

Primi commessi	N. 2
Uscieri capi	» 10
Uscieri	» 21
Inservienti	» 13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Vice commissario: A. FINZI.

Notificazione di concorso per l'ammissione del personale civile, amministrativo, d'ordine e subalterno dipendente dal Commissariato per l'aeronautica.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti nei ruoli appresso indicati:

A) *Ruolo amministrativo*:

Grado 6°	Capi divisione	N. 2
» 7	Capi sezione o capi reparti amministrativi	» 6
» 8°	Consiglieri	» 10
» 9°	Primi segretari	» 15
» 10°	Segretari	» 12

B) *Personale di ragioneria*:

Grado 8°	Ragionieri capi	N. 6
» 9°	Primi ragionieri	» 9
» 10°	Ragionieri	» 7

C) *Personale d'ordine*:

Grado 9°	Archivisti capi	N. 10
» 10°	Primi archivisti	» 30
» 11°	Archivisti	» 70
» 12°	Applicati	» 130
» 13°	Alunni d'ordine	» 20

D) *Personale subalterno*:

Primi commessi	N. 2
Uscieri capi	» 10
Uscieri	» 21
Inservienti	» 13

Art. 2.

Gli stipendi per il personale di cui sopra sono così stabiliti in base al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395:

Grado 6°: da L. 17,800 a L. 20,500, con un supplemento di servizio attivo di L. 1500;
Grado 7°: da L. 16,000 a L. 17,800, con un supplemento di servizio attivo di L. 1200;
Grado 8°: da L. 13,700 a L. 16,000, con un supplemento di servizio attivo di L. 1000;
Grado 9°: da L. 11,600 a L. 13,700, con un supplemento di servizio attivo di L. 800;

Grado 10°: da L. 9500 a L. 11,600, con un supplemento di servizio attivo di L. 800;
Grado 11°: da L. 7000 a L. 9500, con un supplemento di servizio attivo di L. 500;
Grado 12°: da L. 5600 a L. 7000, con un supplemento di servizio attivo di L. 400;
Grado 13°: da L. 4200 a L. 5600, con un supplemento di servizio attivo di L. 300.

Personale subalterno:

Primi commessi: da L. 7600 a L. 8300, con un supplemento di servizio attivo di L. 500;
Uscieri capi: da L. 6100 a L. 7600, con un supplemento di servizio attivo di L. 400;
Uscieri: da L. 4700 a L. 6100, con un supplemento di servizio attivo di L. 300;
Inservienti: da L. 3600 a L. 4700, con un supplemento di servizio attivo di L. 200.

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda:

a) i funzionari provenienti dalle Amministrazioni del Regio esercito e della Regia marina, ed eccezionalmente anche da altre Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli che si trovano già in servizio dell'aeronautica; gli uni e gli altri purchè appartengano al gruppo cui aspirano, oppure abbiano i titoli di studio richiesti per appartenervi (laurea in giurisprudenza o laura dell'istituto superiore di studi commerciali, per il gruppo *A*); diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di istituto professionale di terzo grado, per il gruppo *B*); diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai sensi del R. decreto predetto, oppure la licenza di scuola professionale di secondo grado, per il gruppo *C*).

Per il personale subalterno sarà sufficiente saper leggere e scrivere;

b) il personale già comunque in servizio nell'aeronautica, il quale per le funzioni precedentemente disimpegnate e per i titoli di studio posseduti, abbia l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso.

In mancanza dei titoli di studio richiesti per il personale del gruppo *C*) varranno, a dimostrare le singole attitudini dei concorrenti, le note personali ed i rapporti informativi sul servizio prestato.

I concorrenti che non siano già funzionari di ruolo dello Stato, saranno, prima della nomina, sottoposti a visita medica, onde accertare la loro idoneità fisica a coprire i pubblici impieghi

Gli aspiranti provenienti dai funzionari di ruolo delle Amministrazioni statali, potranno concorrere solo per il grado immediatamente superiore a quello ricoperto nei ruoli di provenienza, purchè abbiano in tale ultimo grado la permanenza minima prescritta dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ad eccezione dei primi segretari i quali potranno concorrere anche per il grado di capo sezione purchè abbiano nel grado di primo segretario una permanenza minima di tre anni e degli archivisti, con eguale anzianità di grado, i quali potranno concorrere anche per archivisti capi. Gli altri aspiranti invece non potranno concorrere per un grado rispettivamente superiore a quello di consigliere, primo ragioniere e archivista.

Art. 4.

Le domande di cui al precedente articolo, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire all'Intendenza generale dell'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale), non più tardi del giorno 31 gennaio 1924, corredate dei seguenti titoli:

Per i concorrenti non funzionari di ruolo:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato l'età di anni 45 se aspira al grado di consigliere e di anni 35 se aspira ad un grado inferiore della carriera amministrativa o di ragioneria e di anni 45 per tutti i gradi delle altre carriere;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

c) certificato di stato civile;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, debitamente vidimato;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) titolo di studio posseduto in origiale;

h) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio già prestato nell'Aeronautica;

i) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50 per gli aspiranti agli impieghi per i quali è richiesto il titolo di laurea e di L. 25 per gli altri, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che siano già funzionari di ruolo dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *h*) *i*), nonchè una copia del loro stato di servizio rilasciato dalle Amministrazioni cui appartengono.

Quando però concorrano per posti di gruppo diverso da quello al quale appartengono, dovranno presentare altresì il documento di cui alla lettera *g*).

Art. 5.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà più opportuno, ed indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 6.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposite Commissioni da nominarsi dal Commissariato, l'una per i funzionari dei gruppi *A*) e *B*) e l'altra per il personale del gruppo *C*) e per il personale subalterno.

Dette Commissioni procederanno alla graduatoria dei concorrenti valutando i titoli da ciascuno presentati.

Sarà titolo di preferenza l'aver già prestato lodevolmente e per maggior tempo servizio nell'Aeronautica di Stato.

Art. 7.

Saranno inoltre preferiti a parità di merito:

1° Gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° I mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1941;

3° I feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla 9ª e 10ª categoria della tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° Le madri, le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7° Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8° I più anziani di età.

Per i mutilati ed invalidi di cui ai numeri 2 e 3 per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 e 7, hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni di Stato.

Art. 8.

Le nomine saranno conferite di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno, all'atto della nomina, raggiungere qualsiasi residenza che sarà loro assegnata.

Art. 10.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Vice commissario: A. FINZI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.